



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

1) sul ricorso numero di registro generale 22 del 2011, proposto da Gesta s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Caforio, con domicilio eletto presso l'avvocato Enrico Tonelli in Roma, piazza Barberini n. 12;

contro

Adisu (Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Figorilli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 11;

2) sul ricorso numero di registro generale 3924 del 2012, proposto da Gesta s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Caforio, con domicilio eletto presso l'avvocato Enrico Tonelli in Roma, piazza Barberini, n. 12;

contro

Adisu (Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Figorilli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 11; CFC Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Vosa e Paolo Vosa, con domicilio eletto presso il signor Roberto Collodel in Roma, via Ajaccio, n. 14;

nei confronti di

Infotecno s.c.p.a., in proprio e quale mandataria di r.t.i.;

per la riforma

1) quanto al ricorso n. 22 del 2011: della sentenza del T.a.r. Umbria - sezione I, n. 513/2010, resa tra le parti, concernente bando di gara per affidamento servizi di manutenzione pulizia e lavanderia;

2) quanto al ricorso n. 3924 del 2012: della sentenza del T.a.r. Umbria - sezione I, n. 163/2012, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di pulizia e manutenzione in global service presso le sedi ed uffici ADISU;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Adisu e di CFC Costruzioni s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2012 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti l'avvocato Tonelli, per delega dell'avvocato Caforio, e l'avvocato Figorilli, per sé e per delega degli avvocati Vosa Giuliana e Vosa Paolo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Va anzitutto disposta la riunione degli appelli n. 22/2011 e n. 3924/2012, perché presentano evidenti profili di connessione, afferendo ad una unica vicenda procedimentale (bando e aggiudicazione della medesima gara di appalto).

2. Con un primo ricorso al Tar Umbria (n. 455 del 2008), la Gesta s.p.a. (odierna appellante) ha impugnato:

- il bando di gara avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia e lavanderia in *global service* presso gli uffici e le sedi gestite dall'ADISU dell'Umbria, per la durata di cinque anni e con importo a base di gara di euro 8.005.922,20 IVA esclusa (bando pubblicato in GUCE il 19 agosto 2008);

- il correlato disciplinare di gara, capitolato prestazionale a atti allegati;

- la determinazione dirigenziale di indizione della gara 11 settembre 2008, n. 511.

2.1. Con successivi motivi aggiunti nel medesimo ricorso, è stata impugnata la determinazione dirigenziale 14 settembre 2009, n. 521, recante aggiudicazione definitiva dell'appalto all'a.t.i. Infratecno, deducendosene illegittimità derivata dal bando di gara.

3. Il Tar adito, con la sentenza 24 novembre 2010, n. 313, ha:

a) dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, proposti avverso l'aggiudicazione definitiva, per difetto di notificazione all'aggiudicatario; ad avviso del Tar, se è vero che di regola l'impugnazione dell'atto presupposto ha un effetto caducante dell'atto conseguente senza necessità di sua specifica impugnazione, e che quindi la impugnazione del bando sarebbe di per sé sufficiente a far caducare la successiva aggiudicazione senza bisogno di specifica impugnazione, tanto non varrebbe quando, come nella specie, l'atto conseguente incide su soggetti terzi rispetto all'atto presupposto, soggetti terzi che devono essere necessariamente evocati in giudizio;

b) dichiarato improcedibile il ricorso contro il bando, per effetto della inammissibilità del ricorso contro l'aggiudicazione;

c) dichiarato, *ad abundantiam*, inammissibile il ricorso contro il bando, in quanto la ricorrente non ha presentato domanda di partecipazione alla gara, e il bando non contiene clausole escludenti o esorbitanti;

d) condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della stazione appaltante nella misura di euro 4.000.

4. Contro tale sentenza è stato promosso da Gesta s.r.l. l'appello n. 22/2011.

5. L'aggiudicazione della gara all'a.t.i. Infratecno è stata nel frattempo annullata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4487/2011, resa su ricorso di un altro concorrente, diverso da Gesta s.p.a.

Per l'effetto, la gara è stata aggiudicata a CFC Costruzioni s.r.l.

6. Gesta s.r.l. ha allora promosso un secondo ricorso (n. 17 del 2012) al Tar Umbria, rivolto contro la seconda aggiudicazione in favore di CFC Costruzioni s.r.l.

7. Il Tar adito, con la sentenza 3 maggio 2012 n. 163, ha dichiarato inammissibile il ricorso, sul presupposto dell'esecutività della sentenza Tar Umbria n. 313/2010, che ha inibito la partecipazione alla gara a Gesta s.r.l. e

dunque la sua legittimazione a contestare l'aggiudicazione, compensando le spese di lite.

8. Contro tale sentenza è stato promosso da Gesta s.r.l. l'appello n. 3924/2012.

9. Nell'ordine logico delle questioni va anzitutto esaminato l'appello n. 22/2011, la cui definizione ha carattere pregiudiziale rispetto all'appello n. 3924/2012.

9.1. Nel corso dell'udienza pubblica del 12 ottobre 2012 il Collegio ha rilevato d'ufficio (ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., dandone atto con un riferimento nel verbale):

a) profili di inammissibilità del primo motivo dell'appello n. 22/2011 sotto il duplice profilo del difetto di specifiche censure contro la sentenza (laddove afferma che l'atto consequenziale deve essere impugnato se incide su soggetti terzi rispetto alle parti del giudizio avverso l'atto presupposto) e del difetto sopravvenuto di interesse a contestare l'aggiudicazione a Infratecno, nel frattempo caducata in altro contenzioso;

b) profili di inammissibilità dei motivi dal terzo all'ottavo dell'appello n. 22/2011 per difetto di specifiche censure contro la sentenza di primo grado.

10. Con il primo motivo dell'appello n. 22/2011, si contesta il capo di sentenza che ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti proposti avverso l'aggiudicazione in favore dell'a.t.i. Infratecno.

Si lamenta che l'istituto dei motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli originariamente impugnati è stato introdotto dalla l. n. 205/2000 e presupporrebbe l'identità soggettiva delle parti del ricorso originario e dei motivi aggiunti.

Pertanto, essendo stato il ricorso originario rivolto contro il bando e notificato alla sola stazione appaltante, non sarebbe stato possibile notificare i motivi aggiunti anche all'aggiudicatario, che non era parte del ricorso originario.

Si lamenta, inoltre, che non occorre impugnare l'aggiudicazione, stante la impugnazione del bando, il cui accoglimento avrebbe avuto effetto caducante anche sull'aggiudicazione.

11. Il motivo è improcedibile, inammissibile e comunque infondato.

11.1. Il motivo è anzitutto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'aggiudicazione ad Infratecno è stata *medio tempore* annullata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4487/2011, resa su ricorso di un altro concorrente. Quindi dall'accoglimento di tale motivo nessun vantaggio pratico deriverebbe a Gesta s.r.l.

11.2. Il motivo è anche inammissibile perché il T.a.r. ha chiarito che la non necessità di specifica impugnazione dell'atto consequenziale non può essere affermata se l'atto consequenziale incide sulla posizione di parti estranee al giudizio contro l'atto presupposto. Tale capo di sentenza non è stato specificamente contestato ed è pertanto passato in giudicato. Esso è da solo sufficiente a giustificare la declaratoria di inammissibilità del ricorso contro l'aggiudicazione, per difetto di notifica all'aggiudicatario.

11.3. Per completezza, il Collegio osserva che il motivo è anche infondato, sotto un duplice profilo.

Il principio secondo cui la tempestiva impugnazione dell'atto presupposto esime dall'onere di impugnare l'atto consequenziale, al quale si estende l'effetto caducante derivante dall'annullamento dell'atto presupposto, non può trovare applicazione nel caso in cui l'atto consequenziale incide in via immediata e diretta sulla posizione di soggetti terzi rispetto al giudizio instaurato contro l'atto presupposto.

In tal caso, vi è onere di impugnare anche l'atto consequenziale e di notificare l'impugnazione al soggetto controinteressato o vi è quanto meno l'onere di integrare il contraddittorio in relazione all'originario giudizio contro l'atto presupposto.

Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che l'annullamento dell'atto presupposto non può comportare l'automatica caducazione dell'atto consequenziale, quando l'atto posteriore abbia conferito un bene o una qualche utilità ad un soggetto non qualificabile come parte necessaria nel giudizio che ha per oggetto l'atto presupposto (Cons. St., sez. VI, 30 ottobre 2001 n. 5677; Id., sez. V, n. 447/1994; Cons. giust. sic., n. 154/1996; n. 398/1997).

Tale principio esonera il ricorrente dall'onere di impugnare tutti gli atti strettamente esecutivi e conseguenti rispetto a quello presupposto impugnato a condizione che con tali atti non vengano in gioco posizioni di terzi, in quanto tale eventualità comporta la necessità di consentire la loro difesa in giudizio non già attraverso il rimedio dell'opposizione di terzo, che costituisce pur sempre una patologia del processo, ma attraverso la notificazione del ricorso da proporre avverso l'atto conseguente (Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2007 n. 1948).

11.4. Neppure può essere condiviso l'assunto di parte appellante secondo cui i motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli originariamente impugnati postulano la identità soggettiva delle parti.

Se tale assunto fosse vero ne conseguirebbe solo la impossibilità di utilizzare i motivi aggiunti quando l'atto da impugnare incide su soggetti diversi da quelli che sono già parti del primo giudizio, e la necessità di notificare un autonomo ricorso; certo non ne deriverebbe il risultato, preteso da parte appellante, di non avere l'onere di notificare i motivi aggiunti ai controinteressati.

In ogni caso, la giurisprudenza ha ampliato l'ambito applicativo dei motivi aggiunti avverso atti diversi, ritenendo che l'identità soggettiva è necessaria solo quanto alle parti principali (ricorrente e resistente), e che i motivi aggiunti sono perciò utilizzabili anche quando, ferma l'identità soggettiva delle parti principali, si profilano in relazione ai motivi aggiunti parti ulteriori.

Peraltro il c.p.a., portando tale tesi a ulteriori conseguenze, non richiede la identità soggettiva delle parti del ricorso principale e dei motivi aggiunti (art. 43, comma 1, c.p.a.).

In definitiva, il ricorrente in primo grado aveva due possibilità:

proporre motivi aggiunti e notificarli anche al controinteressato;

non proporre motivi aggiunti, bensì articolare un ricorso autonomo, da notificare anche al controinteressato.

Ciò che non era consentito al ricorrente era di proporre motivi aggiunti senza notificarli al controinteressato.

12. Sempre con il primo motivo di appello si contesta il capo di sentenza che ha fatto discendere - dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso contro l'aggiudicazione - l'improcedibilità per difetto di interesse quanto al ricorso avverso il bando.

Si lamenta che il ricorso avverso il bando ha portata autonoma, a prescindere da quello avverso l'aggiudicazione, che potrebbe anche non venir proposto.

Infatti si potrebbe aver interesse a contestare il bando per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla preclusione alla partecipazione alla gara.

12.1. L'assunto è corretto, ma inidoneo a scalfire la sentenza, che ha dichiarato il ricorso principale non solo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ma anche inammissibile *ab origine*, per omessa domanda di partecipazione alla gara.

13. Ad avviso del Tar solo le imprese che presentano domanda di partecipare alla gara sarebbero legittimate a impugnare il bando, salve alcune eccezioni, che nella specie non ricorrono.

Avverso tale declaratoria di inammissibilità si incentra il secondo motivo dell'appello n. 22/2011.

Si lamenta che non sarebbe risolutoria la tesi asseritamente seguita dalla decisione della adunanza plenaria n. 1/2003, e asseritamente fatta propria dalla sentenza appellata, dovendosi anche tener conto della giurisprudenza comunitaria, e segnatamente della C. giust. CE 12 febbraio 2004 C-230/02, secondo cui se un'impresa non presenta offerta a causa delle specifiche tecniche richieste, impeditive della partecipazione, essa ha comunque il diritto di contestare le medesime 'specifiche'.

14. Il mezzo è infondato.

14.1. Dapprima la decisione della adunanza plenaria 29 gennaio 2003, n. 1, e poi la sentenza della adunanza plenaria 7 aprile 2011, n. 4, hanno chiarito che di regola l'impugnazione degli atti di gara è consentita solo ai

concorrenti che siano stati legittimamente ammessi alla gara stessa: la giurisprudenza ha così indicato i casi, tassativi, in cui si può consentire la impugnazione degli atti di gara da parte di soggetti che alla gara non hanno partecipato.

La decisione della adunanza plenaria 29 gennaio 2003, n. 1, ha ritenuto esservi un onere di immediata impugnazione:

- a) delle clausole del bando di gara che, imponendo requisiti soggettivi di partecipazione non posseduti dal concorrente, gli impediscono in via immediata e diretta la partecipazione;
- b) delle clausole del bando in quei limitati casi in cui gli oneri imposti all'interessato ai fini della partecipazione risultino manifestamente incomprensibili o implicanti oneri per la partecipazione del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della gara o della procedura concorsuale.

La medesima decisione non si è invece occupata *funditus* dei casi (esaminati anche dalla giurisprudenza comunitaria) in cui l'impugnazione sia stata proposta da una impresa che non abbia presentato domanda di partecipazione alla gara.

14.2. La sentenza della adunanza plenaria n. 4/2011 ha chiarito che, salvo puntuali eccezioni, la legittimazione all'impugnazione spetta a chi partecipa alla gara (§§ 37-40) e che le eccezioni alla regola sono (§ 39):

- la contestazione in radice della scelta di indire la procedura (con la legittimazione in capo al titolare di un rapporto incompatibile con il nuovo affidamento);
- la contestazione dell'affidamento diretto senza gara (con la legittimazione della "impresa di settore");
- la contestazione di una clausola del bando 'escludente'.

14.3. Da tali pronunce rese dalla plenaria il Collegio non intende discostarsi, anche perché pienamente in linea con la giurisprudenza comunitaria invocata da parte appellante.

Infatti anche la giurisprudenza comunitaria ritiene che in linea di principio le c.d. direttive ricorsi impongano agli Stati membri di consentire la tutela a chi ha un interesse all'aggiudicazione di un appalto, ed è tale chi partecipa alla relativa gara.

Si può consentire la tutela ai soggetti rimasti estranei alla gara in presenza di clausole del bando impeditive della partecipazione; anzi, in tal caso, secondo la Corte di giustizia, lo Stato può legittimamente pretendere che il soggetto impugni immediatamente le clausole del bando, senza attendere l'aggiudicazione.

In tal senso si è pronunciata C. giust. CE, 12 febbraio 2004, in C-230/02:

"25. A tale riguardo si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della direttiva 89/665, gli Stati membri sono tenuti a garantire che le procedure di ricorso da essa previste siano accessibili «per lo meno» a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto pubblico e che sia stato o rischi di essere lesa a causa di una violazione denunciata del diritto comunitario in materia di appalti pubblici o delle disposizioni nazionali che attuano tale diritto.

26. Ne consegue che gli Stati membri non sono tenuti a rendere dette procedure di ricorso accessibili a chiunque voglia ottenere l'aggiudicazione di un appalto pubblico, ma hanno facoltà di esigere che la persona interessata sia stata o rischi di essere lesa dalla violazione da essa denunciata (v. sentenza 19 giugno 2003, causa C249/01, Hackermüller, Racc. pag. I6319, punto 18).

27. In tal senso, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, la partecipazione ad un procedimento di aggiudicazione di un appalto può, in linea di principio, validamente costituire, riguardo all'art.1, n.3, della direttiva 89/665, una condizione che dev'essere soddisfatta per dimostrare che l'interessato ha interesse all'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi o rischia di subire un danno a causa dell'asserita illegittimità della decisione di aggiudicazione del detto appalto. Se non ha presentato un'offerta, tale persona

può difficilmente dimostrare di avere interesse ad opporsi a tale decisione o di essere lesa o rischiare di esserlo da tale aggiudicazione.

28. Nell'ipotesi in cui un'impresa non abbia presentato un'offerta a causa della presenza di specifiche che asserisce discriminatorie nei documenti relativi al bando di gara o nel disciplinare, le quali le avrebbero per l'appunto impedito di essere in grado di fornire l'insieme delle prestazioni richieste, essa avrebbe tuttavia il diritto di presentare un ricorso direttamente avverso tali specifiche, e ciò prima ancora che si concluda il procedimento di aggiudicazione dell'appalto pubblico interessato.

29. Infatti, da un lato, sarebbe eccessivo esigere che un'impresa che asserisce di essere lesa da clausole discriminatorie contenute nei documenti relativi al bando di gara, prima di poter utilizzare le procedure di ricorso previste dalla direttiva 89/665 contro tali specifiche, presenti un'offerta nell'ambito del procedimento di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi, quando le probabilità che le venga aggiudicato tale appalto sarebbero nulle a causa dell'esistenza delle dette specifiche.

30. Dall'altro, risulta chiaramente dal testo dell'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 89/665 che le procedure di ricorso, che gli Stati membri devono organizzare in conformità a tale direttiva, devono consentire in particolare di «annullare (...) le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specificazioni tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie (...)». Ad un'impresa dev'essere pertanto consentito presentare un ricorso direttamente avverso tali specifiche discriminatorie senza attendere la conclusione del procedimento di aggiudicazione dell'appalto”).

14.4. Contrariamente a quanto sostiene parte appellante, il Tar non ha seguito la tesi affermata in via di *obiter dictum* dalla decisione della adunanza plenaria n. 1/2003 (sulla necessità, in ogni caso, della presentazione di una domanda di partecipazione alla gara per poter contestare il bando), ma la tesi secondo cui le clausole impeditive della partecipazione o discriminatorie sono immediatamente impugnabili (ossia l'orientamento della giurisprudenza comunitaria), che è esattamente la tesi sostenuta con l'atto di appello.

Il Tar ha tuttavia ritenuto che in punto di fatto nessuna delle clausole del bando contestate fosse “escludente” e che pertanto non si giustificasse la pretesa di contestarle senza aver presentato domanda di partecipazione alla gara.

L'assunto del Tar merita conferma, perché anche ad avviso di questo Collegio nel caso di specie non ricorre nessuna delle condizioni indicate dalla citata giurisprudenza nazionale e comunitaria (ad. plen. n. 4/2011 e C. giust. CE, 12 febbraio 2004, in C-230/02) per consentire l'impugnazione del bando di gara da parte di un soggetto che non ha presentato domanda di partecipazione.

In particolare, e come si vedrà in dettaglio nei parr. che seguono, nessuna delle clausole del bando contestate dalla ricorrente erano impeditive della sua partecipazione o esorbitanti e tali da richiedere ai concorrenti sforzi sproporzionati. Sicché era onere della parte presentare domanda di partecipazione alla gara, e poi ricorso contro il bando e/o l'aggiudicazione.

15. Con il terzo motivo di appello, si ripropone tal quale il primo motivo del ricorso di primo grado, con il quale si lamentava la impossibilità di formulare l'offerta economica sul supporto informatico fornito dall'amministrazione; si assume che il software consentirebbe di indicare l'offerta per le attività periodiche e non periodiche, ma non per alcuni lavori a corpo.

Si aggiunge, rispetto al motivo del ricorso di primo grado, che “non può essere accolta l'argomentazione del Giudice di prime cure secondo cui l'eventuale difformità tra offerta elettronica e cartacea non avrebbe prodotto l'esclusione”.

15.1. Il motivo è inammissibile per genericità, in violazione del dovere di specificità dei motivi di appello. Infatti la sentenza di primo grado ha respinto il motivo con argomenti puntuali che non vengono contestati.

Non può dunque che confermarsi la tesi del Tar, secondo cui le lacune del software non costituiscono una causa escludente e impeditiva della partecipazione alla gara, in quanto vi era la possibilità di presentare una offerta cartacea su cui inserire gli elementi che non era possibile inserire nell'offerta informatica.

Ha aggiunto il Tar che in tale evenienza la difformità tra l'offerta elettronica e l'offerta cartacea non sarebbe mai potuta essere causa di esclusione da parte della stazione appaltante, stante la impossibilità tecnica di formulare l'offerta elettronica con modalità diverse e non compatibili con il software messo a disposizione dalla stazione appaltante.

Aggiunge il Collegio che in sostanza vi era una "difficoltà" ma non una "impossibilità" di formulazione dell'offerta; i dubbi dell'aspirante concorrente ben avrebbero potuto essere fugati da una richiesta di chiarimenti alla stazione appaltante, secondo un modello di diligente condotta dell'aspirante concorrente, che del resto hanno seguito altri concorrenti alla medesima gara.

16. Con il quarto motivo di appello, si ripropone tal quale il secondo motivo del ricorso di primo grado, con cui si lamentava che il termine minimo di presentazione delle offerte, pari a 52 giorni ai sensi dell'art. 70, comma 2, d.lgs. n. 163/2006, era insufficiente perché occorreva una visita dei luoghi, e che pertanto doveva essere prorogato ai sensi dell'art. 70, comma 10, d.lgs. citato; si lamentava altresì che il sopralluogo non si poteva svolgere adeguatamente 'per fatto dell'amministrazione' e che i quantitativi indicati dall'amministrazione quanto a superfici e oggetti da pulire non corrispondevano ai quantitativi effettivi.

16.1. Il motivo è inammissibile per genericità, in violazione del dovere di specificità dei motivi di appello. Infatti viene riproposto tal quale il motivo del ricorso di primo grado, senza formulare alcuna critica alla sentenza gravata.

Il Tar ha respinto il motivo con argomenti puntuali e dettagliati, che questo Collegio condivide e fa propri, rilevando che:

- la stazione appaltante ha rispettato il termine minimo di legge (art. 70, comma 2, codice appalti) per la presentazione delle offerte;
- non è stata chiesta la proroga del termine ai sensi dell'art. 70, comma 10, codice appalti;
- le circostanze lamentate possono aver reso più difficile, ma non certo impossibile, la presentazione dell'offerta.

Aggiunge il Collegio che emerge dagli atti di causa che Gesta si è presentata per il sopralluogo solo in data 29 ottobre, ossia in prossimità della data di scadenza del bando, e che se avesse utilizzato per il sopralluogo i 52 giorni previsti avrebbe avuto il tempo necessario per tutti i rilievi del caso.

17. Con il quinto motivo di appello, si ripropone tal quale il terzo motivo del ricorso di primo grado, con cui si lamentava che vi sarebbero state quantità non rilevate dalla stazione appaltante, per le quali sarebbe stato impossibile formulare l'offerta perché non vi erano gli appositi righi nel *software*; inoltre tali quantità non rilevate inciderebbero sull'importo a base d'asta almeno per il 25%; tuttavia il bando non consentiva offerte in aumento.

17.1. Il motivo è inammissibile per genericità, in violazione del dovere di specificità dei motivi di appello. Infatti viene riproposto tal quale il motivo del ricorso di primo grado, senza formulare alcuna critica alla sentenza gravata.

Il Tar ha respinto il motivo con argomenti puntuali e dettagliati, che questo Collegio condivide e fa propri, rilevando che l'asserita incompletezza del programma informatico per la formulazione dell'offerta non è causa di preclusione oggettiva dell'offerta.

Aggiunge il Collegio per completezza che nel capitolato vi era la voce "elenco delle attività non periodiche", dove si precisa alla lettera S.1.1. Altro – previsione di spesa con tutto quello che non è stato espressamente scritto e si è riscontrato rilevante (da indicare su foglio a parte). In tale voce il concorrente poteva indicare voci "dimenticate" dalla stazione appaltate e ritenute rilevanti.

Non è poi dimostrato che le voci non indicate dalla stazione appaltante inciderebbero nella misura del 25%

sull'offerta. La stazione appaltante ha con memoria replicato che lo scostamento è di circa lo 0,3% per un importo annuo di circa 5.000 euro.

Era onere di parte ricorrente provare che le quantità omesse avrebbero, come asserito, comportato un costo aggiuntivo pari al 25% del prezzo posto a base di gara.

In definitiva, ancora una volta, il bando non contiene *in parte qua* clausole escludenti o altrimenti impeditive della partecipazione.

18. Con il sesto motivo di appello, si ripropone tal quale il quarto motivo del ricorso di primo grado con cui si lamentava una illegittima commistione tra offerta tecnica ed economica quanto al servizio "organizzazione ed offerta economica del kit di lavanderia"; inoltre si lamentava che a detto servizio, da qualificare come "servizio accessorio", sarebbe stata data una importanza sproporzionata nei criteri di attribuzione del punteggio (15% del punteggio per l'offerta economica).

18.1. Anche tale motivo è inammissibile per genericità, in violazione del dovere di specificità dei motivi di appello. Infatti viene riproposto tal quale il motivo del ricorso di primo grado, senza formulare alcuna critica puntuale alla sentenza gravata, limitandosi l'appellante ad affermare che "il Tar ha omesso ogni valutazione di merito, rigettando, in maniera aprioristica, tali censure".

Al contrario, la sentenza ha respinto il motivo con argomenti puntuali e dettagliati, che questo Collegio condivide e fa propri, rilevando che con tale censura neppure viene prospettata una oggettiva impossibilità di presentazione dell'offerta.

Si è indubbiamente in presenza di una clausola del bando relativa ai criteri di attribuzione del punteggio per l'offerta, che non è impeditiva della partecipazione e che andava se del caso contestata ove, all'esito della gara, fosse risultato che tale clausola aveva pregiudicato l'offerente.

19. Con il settimo motivo di appello, si ripropone tal quale il quinto motivo del ricorso di primo grado, con cui si lamentava che la stazione appaltante avrebbe, in violazione dell'art. 86, codice appalti, previsto presupposti diversi per l'avvio della procedura di verifica delle offerte anomale.

19.1. Il motivo è inammissibile per genericità, in violazione del dovere di specificità dei motivi di appello. Infatti viene riproposto tal quale il motivo del ricorso di primo grado, senza formulare alcuna critica puntuale alla sentenza gravata.

La sentenza ha respinto il motivo con argomenti puntuali e dettagliati, che questo Collegio condivide e fa propri, rilevando che con tale censura neppure viene prospettata una oggettiva impossibilità di presentazione dell'offerta.

Si è indubbiamente in presenza di una clausola del bando relativa ai presupposti per la verifica di anomalia, che non è impeditiva della partecipazione e che andava se del caso contestata ove vi fosse in concreto stata una verifica di anomalia concretamente lesiva per la concorrente.

20. Con l'ottavo motivo di appello, si ripropone il sesto motivo del ricorso di primo grado, con cui si lamentava la illegittima commistione tra criteri di selezione dell'offerente e criteri di valutazione dell'offerta, con riguardo all'attribuzione di un punteggio al possesso della certificazione di qualità SA8000.

20.1. Il motivo è inammissibile per genericità, in violazione del dovere di specificità dei motivi di appello. Infatti viene riproposto tal quale il motivo del ricorso di primo grado, senza formulare alcuna critica puntuale alla sentenza gravata, limitandosi l'appellante ad affermare, in modo affatto generico e avulso dal contenuto concreto della sentenza, che "Anche tale punto è stato rigettato senza una attenta valutazione. (...) Tali motivazioni avrebbero dovuto determinare, diversamente da quanto sostenuto dal Tar Umbria, l'illegittimità del bando di gara e conseguentemente l'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva".

Al contrario, la sentenza ha respinto il motivo con argomenti puntuali e dettagliati, che questo Collegio condivide

e fa propri, rilevando che con tale censura neppure viene prospettata una oggettiva impossibilità di presentazione dell'offerta.

Si è indubbiamente in presenza di una clausola del bando relativa ai criteri di attribuzione del punteggio per l'offerta, che non è impeditiva della partecipazione e che andava se del caso contestata ove, all'esito della gara, fosse risultato che tale clausola aveva pregiudicato l'offerente.

21. Da quanto esposto consegue la reiezione del primo appello.

22. Con il secondo appello si contesta la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione della seconda aggiudicazione.

Si assume che in caso di accoglimento del primo appello, ne deriverebbe l'accoglimento anche del secondo.

22.1. Avendo il Collegio respinto il primo appello, ne deriva, in via consequenziale, il rigetto anche del secondo.

Infatti per effetto del rigetto del primo appello, è risultato che la ricorrente non ha titolo a dolersi del bando di gara ed, essendo rimasta estranea alla gara, non ne può contestare i relativi atti.

22.2. Né si può ritenere che l'intervenuto annullamento in sede giurisdizionale della prima aggiudicazione, su ricorso di altro concorrente, avrebbe legittimato l'odierna ricorrente a contestare la seconda aggiudicazione.

Infatti, la odierna appellante non è legittimata a contestare gli atti di gara, perché non ha proposto, pur potendo farlo, domanda di partecipazione alla gara.

23. In conclusione i due appelli vanno respinti.

Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, avuto riguardo alla circostanza che sono stati riuniti due appelli, al valore della lite, al numero delle censure, alla palese infondatezza delle censure, e allo sforzo difensivo richiesto alle altre parti, in euro diecimila (10.000) in favore di ciascuna delle altre parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:

- riunisce gli appelli;
- li respinge;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese e onorari di lite nella misura di euro 10.000 (diecimila) in favore di ciascuna delle altre parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore

Maurizio Meschino, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)